

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio e turismo)

### 48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (2042) (Risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4 e passim
CARDINALE (PCI) .....	3, 19
FOGU (PSI), relatore alla Commissione .....	2, 4, 5 e passim
FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .....	5, 14, 19
GIANOTTI (PCI) .....	11
MARGHERI (PCI) .....	7, 11

*I lavori hanno inizio alle ore 16,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (2042)** (Risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri), già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

**FOGU, relatore alla Commissione.** Do lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che venga soppresso l'onere e la copertura finanziaria per il 1992, in quanto al momento non risulta acquisito il maggior gettito di cui all'accantonamento di fondo globale negativo collegato per tale anno e quindi non sussiste la copertura finanziaria, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo al comma 5 dell'articolo 7, il parere favorevole è condizionato alla soppressione del secondo periodo del comma 7 e alla previsione di una norma che indichi che gli eventuali compensi per i partecipanti alla Commissione di cui al comma 6 costituiscono spese di funzionamento e non possono superare l'entità prevista al riguardo dalla legge. In caso contrario, permanendo quindi la formulazione dell'emendamento così come proposta dalla Commissione di merito, si utilizzerebbero per finalità di carattere corrente disponibilità di bilancio di conto capitale, il che è vietato dal vigente ordinamento contabile.

Va da sè che le coperture governative sono alternative rispetto a quelle parlamentari».

Pertanto, in armonia con le indicazioni formulate nel parere, le mie proposte di modifica si intendono tutte depurate della spesa indicata per l'esercizio 1992.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

## Art. 5.

*(Ricerca di base)*

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 5 (Ricerca di base), alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «5 miliardi per l'anno 1990, 10 miliardi per l'anno 1991 e 15 miliardi per l'anno 1992».*

CARDINALE, GIANOTTI, MACIS, PINNA, FIORI,  
BAIARDI, GALEOTTI, CROCCETTA, MARGHERI,  
CISBANI

*Al comma 1 aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «, di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991».*

IL RELATORE

*Aggiungere all'articolo 5, alla fine, il seguente comma:*

«1-bis. In relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del comma 1, con particolare riguardo alla individuazione di temi di ricerca mineraria di base, nonché alla definizione delle metodologie e delle modalità di svolgimento delle ricerche stesse ed alla valutazione e diffusione dei relativi risultati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può istituire una commissione tecnica composta da quattro rappresentanti, con qualifica non inferiore a primo dirigente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante ciascuno dei Ministeri del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da quattro esperti in discipline geologiche e minerarie, di cui due designati dalla Associazione imprenditoriale di categoria. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi dovuti ai membri della commissione. L'onere per il funzionamento della commissione, valutato in lire 60 milioni annui, fa carico sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1».

IL RELATORE

CARDINALE. Ritiro l'emendamento di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

FOGU, *relatore alla Commissione*. Ritiro il secondo emendamento relativo alla istituzione di un'apposita commissione tecnica in materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 5.

*(Ricerca di base)*

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991.

**È approvato.**

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 5-bis.

*(Ricerca e sviluppo)*

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché dall'articolo 3 della presente legge già avviate e per l'avvio di nuove iniziative anche sui risultati della ricerca di base, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991.

Metto ai voti il primo emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 5-bis, proposto dal relatore.

**È approvato.**

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire un ulteriore articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5-bis. Ne do lettura:

Art. 5-ter.

*(Finanziamenti agevolati)*

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e successive modificazioni e integrazioni,

sono autorizzati due ulteriori limiti di impegno quindicennale, decorrenti rispettivamente dall'anno 1991 per un importo di lire 2 miliardi e dell'anno 1992 per un importo di lire 3 miliardi.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Invito il relatore a ritirarlo.

FOGU, *relatore alla Commissione*. Accetto l'invito del sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

#### Art. 6.

##### *(Interventi di sostegno alle attività minerarie)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989. La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre tipologie di intervento è effettuata con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.

3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.

6. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 6 (Interventi di sostegno alle attività minerarie), comma 1 dopo le parole: «43 miliardi per l'anno 1989», aggiungere: «, 43 miliardi per l'anno 1990 e 20 miliardi per l'anno 1991».*

CARDINALE, GIANOTTI, MACIS, PINNA, FIORI,  
BAIARDI, GALEOTTI, CROCETTA, MARGHERI,  
CISBANI

*Al comma 1 inserire, dopo le parole: «È autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989», le seguenti: «, di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di lire 64 miliardi per l'anno 1991».*

IL RELATORE

*All'articolo 6 inserire, dopo il comma 5, il seguente:*

*«5-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1992, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 può essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni».*

IL RELATORE

PRESIDENTE. Mi sembra che il terzo emendamento sia contraddittorio con il parere espresso dalla Commissione bilancio. Bisognerebbe ritirarlo.

MARGHERI. Non si può ritirare. Al limite si può limitare la durata della previsione.

PRESIDENTE. Mettiamo allora, invece delle parole «fino al 31 dicembre 1992», le parole «fino al 31 dicembre 1991».

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo emendamento del relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento del relatore con la modifica testè introdotta.

**È approvato.**

L'emendamento presentato dai senatori comunisti è da intendersi assorbito.

Metto ai voti l'articolo 6 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 6.

##### *(Interventi di sostegno alle attività minerarie)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989, di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di lire 64 miliardi per l'anno 1991. La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre tipologie di intervento è effettuata con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la

valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.

3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la Regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.

6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, può essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modifiche e integrazioni.

7. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

**È approvato.**

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

## Art. 6-bis.

*(Attività all'estero)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e modificato dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1991.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

## Art. 7.

*(Norme per la tutela dell'ambiente)*

1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione. Per anticipare l'attuazione dei progetti di riassetto ambientale, nel corso dei lavori di ricerca o di coltivazione, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti stessi. Il contributo è cumulabile, nei limiti fissati dal CIPE, con analoghi interventi previsti da leggi statali e regionali o da organismi comunitari.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonchè le modalità di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989.

5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del

territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 dell'articolo 7 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari».

IL RELATORE

*All'articolo 7 (Norme per la tutela dell'ambiente), alla fine del comma 4, aggiungere le parole: «, 2 miliardi per l'anno 1990, 5 miliardi per l'anno 1991».*

CARDINALE, GIANOTTI, MACIS, PINNA, FIORI,  
BAIARDI, GALEOTTI, CROCETTA, MARGHERI,  
CISBANI

*Al comma 4 aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991».*

IL RELATORE

*Al comma 5 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, istituisce una commissione di studio, composta da due dirigenti tecnici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - da due dirigenti del Ministero dell'ambiente, rispettivamente del servizio prevenzione degli inquina-

menti e risanamento ambientale e del servizio geologico e da sei esperti di indiscussa competenza e preparazione scientifica in campo nazionale o internazionale. La commissione formula, entro 18 mesi dalla sua costituzione, proposte per la elaborazione di norme tecniche da osservare nella costruzione, nell'utilizzazione e nell'esercizio dei bacini di decantazione e di discarica occorrenti per lo svolgimento delle attività estrattive.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi dovuti ai membri della commissione. L'onere per il funzionamento della commissione, valutato in lire 130 milioni per l'anno 1990 e in lire 70 milioni per l'anno 1991, fa carico sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 4».

IL RELATORE

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Di conseguenza è da intendersi assorbito l'emendamento presentato dai senatori comunisti.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'ultimo emendamento all'articolo 7, presentato anch'esso dal relatore.

MARGHERI. Questo emendamento è legato ai problemi ambientali. Il Governo si è chiesto se esiste un organismo che esercita già i compiti che qui sono attribuiti alla commissione di studio.

GIANOTTI. Non mi sembra opportuno che si costituiscano commissioni o comitati di specialisti nell'ambiente per ogni ristretto settore. Si tratta infatti di un comparto, quello dell'ambiente, in cui ci si deve muovere seguendo una visione generale e solo in un secondo momento articolata. È per tale motivo che non condivido il fatto che in ogni provvedimento legislativo sia previsto un comitato per l'ambiente.

PRESIDENTE. Visto che anche la Commissione bilancio aveva ravvisato la necessità di modifiche, propongo al relatore di ritirare l'intero emendamento.

FOGU, *relatore alla Commissione*. Accetto l'invito del Presidente e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 che, nel suo insieme, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 7.

*(Norme per la tutela dell'ambiente)*

1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.

5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come

modificato dall'articolo 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

*(Progetti di formazione e di riqualificazione professionale)*

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonché gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e di riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento concernente una modifica di natura puramente tecnica:

*Al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: «all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 3 della presente legge».*

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Inoltre i senatori comunisti hanno presentato un emendamento, tendente ad inserire i seguenti commi nell'articolo 8:

1. Per gli interventi in attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 è autorizzata la spesa di ulteriori lire 20 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992.

2. Per le finalità di ricerca operativa di cui alla lettera b) della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il 1991 e di lire 20 miliardi per il 1992.

3. Per le finalità di cui all'articolo 20, secondo comma della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sono autorizzati due ulteriori limiti di impegno

quindicennale di spesa, decorrenti dagli anni 1991 e 1992, dell'importo di lire 3 miliardi ciascuno.

4. All'articolo 17, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti a tasso agevolato fino al 70 per cento delle spese sostenute per i programmi di investimento relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione, ivi comprese le opere infrastrutturali, delle sostanze minerali definite dal secondo comma dell'articolo 2. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione».

5. Per le finalità di cui al precedente comma 4 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1991 e 30 miliardi per l'anno 1992.

CARDINALE, GIANOTTI, MACIS, PINNA, FIORI, BAIARDI, GALEOTTI, CROCETTA, MARGHERI, CISBANI

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sul primo comma valgono le valutazioni già espresse all'articolo 6. Sul secondo comma il parere è contrario perchè non è conforme alle ripartizioni previste dal Ministero. Lo stesso dicasi per il terzo comma, perchè l'impegno di 3 miliardi decorrenti dagli anni 1991 e 1992 è eccessivo.

Per quanto riguarda i commi 4 e 5 il parere è ugualmente contrario in quanto gli stanziamenti per i programmi di investimento relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione delle sostanze minerarie da parte di imprese nazionali di comprovata competenza in campo minerario richiedono notevoli finanziamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 8.

*(Progetti di formazione e di riqualificazione professionale)*

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonchè gli enti e le imprese coinvolti nei piani di

riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e di riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

*(Modifiche alle norme di polizia mineraria)*

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

«L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di "ingegnere capo") provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.»

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

*(Norme sulla contitolarità)*

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che praticino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della rispettiva quota.

6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva, anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o più contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.

Su questo articolo sono stati presentati da parte del relatore i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 5 dell'articolo 10 con il seguente:*

«5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della propria quota.».

*Al comma 6 dell'articolo 10, dopo le parole: «derivanti dall'attività estrattiva» aggiungere le seguenti: «anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza».*

Metto ai voti il primo emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 10.

##### *(Norme sulla contitolarità)*

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che praticino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

- a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;
- b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della rispettiva quota.

6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva, anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o più contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Politica mineraria»;

b) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Politica mineraria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

IL RELATORE

All'articolo 11 (Copertura finanziaria), comma 1, dopo le parole: «per l'anno 1989», aggiungere le parole: «50 miliardi per l'anno 1990, 150 miliardi per l'anno 1991».

CARDINALE, GIANOTTI, MACIS, PINNA, FIORI,  
BAIARDI, GALEOTTI, CROCCETTA, MARGHE-  
RI, CISBANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 3 miliardi per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto».

IL RELATORE

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Dichiaro pertanto assorbito l'analogo emendamento presentato dal Gruppo comunista.

CARDINALE. Bisogna stare attenti a far quadrare le cifre, approvate con gli emendamenti, con la copertura finanziaria del 1989, 1990 e 1991.

FORNASARI, sottosegretario di Stato e per l'industria il commercio e l'artigianato. Anche per verificare in modo più puntuale la copertura finanziaria del successivo emendamento presentato dal relatore sempre all'articolo 11 chiedo alla Commissione di sospendere la votazione dell'articolo 11 stesso.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 20,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI